



COMUNE DI SAN FRATELLO
PROVINCIA DI MESSINA

C.A.P. 98075 - P. I.V.A. 00111010831 - Cod. Fisc.84000410831

UFFICIO DEL SINDACO

Oggetto: Ordinanza n. 55 del 31.05.2016 relativa alla Tutela igienico-sanitaria ed ambientale del territorio

IL SINDACO

Premesso che all'interno del territorio comunale, esistono aree e spazi di proprietà privata per i quali i proprietari tralasciano i necessari interventi di manutenzione e pulizia con la conseguente crescita incontrollata di erba incolta, siepi e rami che si protendono anche oltre il ciglio stradale e che, con particolare riferimento al centro urbano, esistono aree verdi lasciate in completo stato di abbandono e di degrado;

Considerato che l'incuria oltre a sminuire il decoro del paese e delle aree private attigue può:

1. facilitare la propagazione di vegetazione infestante e favorire la proliferazione di animali pericolosi per la salute pubblica ed in particolare di topi, rettili oltre che di insetti nocivi o fastidiosi (es. zanzare, mosche);
2. nascondere o rendere poco visibile la segnaletica stradale, la pubblica illuminazione o restringere la carreggiata;
3. costituire spesso, ricettacolo di sporcizia e deposito di rifiuti compreso i rifiuti ingombranti non pericolosi (materassi, divani etc), e rifiuti ingombranti pericolosi (lavatrici, frigoriferi, gomme auto etc.);
4. facilitare la propagazione di incendi nella stagione calda, quando la vegetazione infestante risulta particolarmente abbondante e secca;

Considerato che tali situazioni, soprattutto quando si verificano nei centri urbani, producono altresì un danno all'immagine del territorio, oltre che situazione di potenziale pericolo per la salute ed il benessere dei cittadini;

Ritenuto indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati a prevenire potenziali situazioni di pericolo (incendi) o di danno alla salute pubblica, oltre che di pregiudizio alla immagine ed al decoro cittadino;

Ritenuto utile, al fine di cui sopra, sensibilizzare i proprietari di aree private a porre in essere i necessari interventi di pulizia di prati, giardini e verde privato che risultino in stato di abbandono, di controllare costantemente la crescita delle essenze arboree dei terreni, delle aree verdi e dei giardini, con particolare riguardo a quelli posti in prossimità di civili abitazioni ubicate su suolo privato prospiciente la pubblica via;

Visti i vigenti Regolamenti comunali di Polizia Urbana;

Visto l'articolo 29 del D.Lgs. 30/04/1992 n.285 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada);

Visto l'articolo 50 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (T.U.E.L.);

Visti gli artt. 192 e 255 del D.Lgs. 152/2006;

Visto l'articolo 16 della Legge 689/81

Vista la L. 225/92, D.L. 112/98

ORDINA

ai proprietari e/o conduttori di terreni incolti o coltivati, ai proprietari di aree verdi in genere incolte, abbandonate o aree artigianali, industriali, etc. dismesse, ai responsabili dei cantieri edili, ai proprietari di aree in genere inedificate recanti depositi temporanei permanenti all'aperto, ai proprietari di aree verdi in genere:

1.di provvedere, entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale della presente Ordinanza, allo sfalcio delle erbe infestanti, alla loro rimozione e diserbo e alla rimozione di qualsiasi tipo di rifiuto, alla regolazione delle siepi, al taglio dei rami delle alberature e delle

piante che si protendono oltre il confine sul ciglio stradale con conseguente rimozione e smaltimento dello sfalcio e dei residui vegetali.

DISPONE

Che chiunque viola la presente Ordinanza sia soggetto a sanzioni amministrative come di seguito indicate:

a) nel caso mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione da Euro 125,19 ad euro 500,76 determinata ai sensi dell'art.29 del Codice della Strada;

b) nel caso di mancata pulizia delle aree incolte compresa la rimozione dei rifiuti vari ingombranti e non pericolosi ivi presenti o depositati, sarà elevata una sanzione pecuniaria da Euro 105,00 ad Euro 620,00 ai sensi dell'art.255 del D.Lgs. n.152/2006;

c) Nel caso di mancata pulizia delle aree incolte compresa la rimozione dei rifiuti vari non pericolosi e non ingombranti ivi presenti o depositati, sarà elevata una sanzione pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 155,00 ai sensi dell'art.255 del D.Lgs.n.152/2006;

d) Nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad Euro 1032,00 e non superiore ad Euro 10.329,00 ai sensi dell'art.10 della Legge n.353 del 21/11/2000, oltre al risarcimento degli eventuali danni procurati e che a carico degli inadempienti, verrà nel contempo inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Che tali interventi dovranno essere effettuati in modo ciclico e/o ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi al fine di preservare la salute ed il benessere pubblico oltre che l'ordine ed il decoro cittadino.

AVVERTE

Che qualora tutti coloro che hanno l'obbligo giuridico di adempiere a quanto sopra descritto non vi provvedano entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, questo Comune,

senza indugio ed ulteriori avvisi, curerà direttamente l'esecuzione di tutti i lavori necessari in danno ed a spese dei trasgressori;

Che la presente ordinanza sarà pubblicata all' Albo Pretorio comunale e sul sito Internet del Comune;

Che l'ordinanza verrà notificata in via individuale ai soggetti già identificati come trasgressori e/o nei confronti dei quali sia già stato avviato procedimento sanzionatorio.

DEMANDA

alla Polizia Municipale ed a tutte le Forze dell'Ordine, per quanto di propria competenza, la vigilanza sull'osservanza della presente Ordinanza che riceveranno in copia.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini previsti dalla legge;
- entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, al Presidente della Regione Siciliana nei termini previsti dalla legge.

San Fratello lì 31.05.2016

IL SINDACO

Dr. Francesco Fulia



Francesco Fulia